

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

BIOEDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO NELLE LEGGI REGIONALI

Direzione Legislazione Mercato Privato

PREFAZIONE

Le tesi dello sviluppo sostenibile si sono andate via via affermando in questi anni ed hanno trovato anche nel settore delle costruzioni un crescente interesse sia per gli edifici non residenziali che per quelli residenziali.

Gli interventi finalizzati al costruire eco-sostenibile sono spesso oggetto di finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato e/o delle Regioni in particolare per alcuni aspetti tecnici (solare termico, recupero idrico ecc.) ovvero per l'utilizzo di determinati materiali.

Dall'analisi del quadro normativo regionale, di cui si riportano i riferimenti nelle tabelle seguenti, si osserva una generale tendenza a favorire ed incentivare l'uso di conoscenze e di realizzazioni di edifici ecosostenibili con la previsione di incentivi sia di carattere economico sia di tipo edilizio-urbanistico a fronte della realizzazione di determinati interventi.

BIOEDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO NELLE LEGGI REGIONALI

LEGGE	CONTENUTO
<p>Emilia Romagna L.R. 20/2000 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio</p>	<p>Allegato Art. A-6 <i>Standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale</i></p> <p>1. Nell'ambito degli obiettivi strategici di assetto del territorio e nel rispetto dei limiti minimi definiti dalla legislazione nazionale in materia, la pianificazione territoriale e urbanistica generale definisce gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale che si intendono perseguire. (omissis..)</p> <p>3. Per standard di qualità ecologico ambientale si intende il grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano. Lo standard attiene: a) alla disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a limitare il consumo delle risorse non rinnovabili ed alla prevenzione integrata degli inquinamenti; b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell'attività umana; c) al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ed ambientali.</p> <p>4. Il Comune, nel definire gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da conseguire nel proprio territorio, provvede: (omissis..) b) a dettare una specifica disciplina attinente ai requisiti degli interventi edilizi privati ed alle modalità di sistemazione delle relative aree pertinenti, al fine di ridurre la pressione sull'ambiente dell'agglomerato urbano.</p> <p>5. Il Comune può stabilire forme di incentivazione volte a favorire le attività e gli interventi privati di cui al comma 4, nonché a promuovere gli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio o di riqualificazione urbana la cui progettazione, realizzazione e gestione sia improntata a criteri di sostenibilità ambientale.</p>
<p>L.R. 31/2002 Disciplina generale dell'edilizia</p>	<p>Art. 30 <i>Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione</i></p> <p>1. Il contributo di costruzione non è dovuto: (omissis..) g) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.</p> <p>2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 28 e 29, può prevedere l'applicazione di riduzioni del contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonché per la realizzazione di opere edilizie di qualità, sotto l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente attrezzate.</p>

<p>Friuli Venezia Giulia L.R. 10/1998 Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane</p>	<p>Art. 20</p> <p><i>Interventi in materia di edilizia abitativa.</i></p> <p>1. La Regione, allo scopo di prevenire l'emarginazione delle persone anziane ed evitare il loro sradicamento dall'ambiente di appartenenza, favorisce l'attuazione di interventi di edilizia residenziale, tesi a realizzare abitazioni che rispondano alle esigenze della popolazione anziana. In particolare, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale, la Regione interviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni funzionali alle esigenze di nuclei familiari costituiti da persone anziane; b) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni da destinare a nuclei familiari all'interno dei quali convivono persone anziane; c) per incentivare interventi volti a dotare complessi residenziali di strutture destinate a servizi comuni fruibili dalle persone anziane. <p>2. La Regione assegna priorità, per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, a progetti tesi a rispondere alle esigenze della popolazione anziana che siano caratterizzati dall'adozione, nell'eseguire le ristrutturazioni o nelle nuove costruzioni, di materiali e di criteri costruttivi propri della bioedilizia e particolarmente attenti al risparmio delle risorse energetiche e naturali, nonché dall'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio.</p>
<p>Liguria L.R. 25/1987 Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati.</p>	<p>Art. 12</p> <p><i>Priorità per la concessione di contributi di cui alla lettera a), primo comma, dell' articolo 8</i></p> <p>1. Per l' individuazione degli interventi ammissibili al contributo di cui alla lettera a), primo comma, dell' articolo 8, tenendo conto anche dell' esigenza di una equilibrata distribuzione territoriale, sono considerati con priorità gli interventi nei centri storici e gli interventi che complessivamente presentano un più elevato grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) miglioramento della qualità insediativi tramite l' integrazione delle funzioni urbane e dei sistemi infrastrutturali; b) entità del degrado degli immobili e previsione della sua eliminazione; c) qualità ed esemplarità della progettazione con particolare riferimento agli aspetti architettonici, tecnologici e di risparmio energetico ed alle soluzioni individuate rispetto ai costi; d) corrispondenza delle soluzioni abitative proposte alla articolazione dei fabbisogni accertati nell' area; e) concorso documentato di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi da parte di enti pubblici e privati, di operatori e loro consorzi; f) coinvolgimento degli Istituti Autonomi per le Case Popolari quali soggetti attuatori degli interventi di recupero, anche mediante l' istituto della concessione d' opera; g) intervento su nuclei antichi compresi in parchi o aree protette istituiti o previsti dalla legislazione regionale in materia.

<p>Lombardia L.R. 12/2005 Legge per il governo del territorio.</p>	<p>Art. 11</p> <p><i>Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica.</i></p> <p>(omissis..)</p> <p>5. Il documento di piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina di incentivazione, in misura non superiore al 15 per cento della volumetria ammessa, per interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana, consistente nell'attribuzione di indici differenziati determinati in funzione degli obiettivi di cui sopra. Analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche ai fini della promozione dell'edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali previsti dall'articolo 44, comma 18.</p> <p>Art. 44</p> <p><i>Oneri di urbanizzazione.</i></p> <p>(omissis..)</p> <p>18. I comuni possono prevedere l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. Le determinazioni comunali sono assunte in conformità ai criteri e indirizzi deliberati dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>Marche L.R. 27/1999 Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale.</p>	<p>Art. 15</p> <p><i>Recupero del patrimonio edilizio.</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, recupero e risanamento conservativo, e di ristrutturazione. Nel caso delle ristrutturazioni sono possibili aumenti volumetrici, se previsti e consentiti dalle normative urbanistiche comunali.2. La Regione favorisce gli interventi di recupero o di ampliamento dei locali ad utilizzo agrituristico che avvengano nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio conservandone l'aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici con l'uso di materiali e tecniche tipici della zona e con il ricorso a tecniche di bioarchitettura.3. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito.

Molise

L.R. 23/2005
Norme-quadro
per la
promozione
dell'ecoqualità
nell'edilizia
residenziale
pubblica e
privata

Art. 1

Finalità e principi.

1. La Regione Molise con la presente legge intende promuovere lo sviluppo sostenibile nell'edilizia residenziale e l'ecoqualità architettonica, al fine di assicurare al processo di trasformazione del territorio regionale l'applicazione di efficaci regole d'intervento finalizzate alla tutela dell'ambiente e della qualità della vita.
2. Si intende per sviluppo sostenibile nell'edilizia la diffusione di una metodologia progettuale che recepisca alla base della ideazione e della realizzazione dell'opera la salvaguardia dell'ambiente ed il miglioramento della qualità della vita dell'uomo.
3. Qualità e sviluppo sostenibile nell'edilizia residenziale si realizzano attraverso l'adozione di tecniche e di principi costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia.

Art. 2

Obiettivi degli interventi regionali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Molise, nell'ambito delle proprie competenze, intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) elevare la qualità abitativa ed ambientale dell'edilizia pubblica e privata, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
 - b) promuovere concorsi di idee o di progettazione collaborando con gli Enti locali per la realizzazione di interventi residenziali di bioedilizia sia pubblica che privata, da intendersi come progetti di qualità innovativi e produttivi di modelli per un uso ecosostenibile del territorio molisano;
 - c) incentivare le iniziative culturali, gli studi, la formazione e la ricerca di tecniche e criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia;
 - d) favorire l'edilizia ecologica mediante l'adozione di programmi miranti a sostenere con incentivi ed agevolazioni regionali le cooperative edilizie, le imprese di costruzione ed altri soggetti pubblici e privati che intendono edificare con criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia e che si propongono di elevare il grado di salubrità e sicurezza degli ambienti domestici.
2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di cui alla lettera d) del comma 2 sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di settore e sugli aiuti di Stato dell'unione europea, con il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 7

Piano per la ecoqualità delle costruzioni residenziali pubbliche.

1. L'Assessorato regionale all'urbanistica, l'Assessorato all'ambiente e l'Assessorato ai lavori pubblici, di concerto tra loro, predispongono il Piano per la ecoqualità dell'edilizia residenziale pubblica, che viene approvato dalla Giunta regionale.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere aggiornato nell'arco del triennio, individua le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge ed in particolare indica per ciascun anno i settori ed i progetti prioritari.
3. Il piano contiene gli indirizzi e le linee-guida per il coordinamento e l'integrazione degli interventi regionali per le politiche abitative con lo sviluppo sostenibile tramite la bioedilizia.

Toscana

L.R. 1/2005
Norme per il
governo del
territorio

Art. 37

Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio garantiscono che gli interventi di trasformazione del territorio assicurino il rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado.
2. La qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio di cui al comma 1 è definita in riferimento:
(omissis..)
f) all'utilizzazione di materiali edilizi e alla realizzazione di requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti;
(omissis..)
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, e con particolare riferimento alle lettere a), c), d), f) e g), la Regione, entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana appositi regolamenti e istruzioni tecniche, contenenti parametri di riferimento per i comuni.

Capo III - Norme per l'edilizia sostenibile

Art. 145

Edilizia sostenibile

1. La Regione, con le istruzioni tecniche di cui all'articolo 37, comma 3, fissa le linee guida tecnico-costruttive, tipologiche ed impiantistiche al fine di garantire una qualità edilizia sostenibile ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 37.
2. Per poter accedere agli incentivi di cui all'articolo 146, la progettazione degli edifici deve adeguarsi alle linee guida di cui al comma 1. L'adeguamento della progettazione dei nuovi edifici pubblici ai principi dell'edilizia sostenibile è effettuato nei tempi e con le modalità stabiliti dalle medesime linee guida.

Art. 146

Incentivi economici ed urbanistici

1. Al fine di incentivare l'edilizia sostenibile, quale è definita secondo i requisiti fissati con le istruzioni tecniche di cui all'articolo 37, comma 3, i comuni possono applicare incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti, fino ad un massimo del 70 per cento.
2. Lo spessore delle murature esterne superiore ai minimi fissati dai regolamenti edilizi e comunque superiore ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, quali risultano dalle istruzioni tecniche di cui all'articolo 37, non sono computati ai fini degli indici di fabbricabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici.
3. I comuni possono inoltre applicare, agli interventi di edilizia sostenibile, incentivi di carattere edilizio urbanistico mediante la previsione negli strumenti urbanistici di un incremento fino al 10 per cento della superficie utile ammessa per gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.

Art. 147

Modalità di accesso agli incentivi

1. Per accedere agli incentivi di cui all'articolo 145, la conformità del progetto a quanto disposto dalle istruzioni tecniche di cui all'articolo 37, comma 3, viene certificata dal progettista con apposita relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso a costruire o alla denuncia di inizio dell'attività e in sede di elaborazione del progetto esecutivo e dal professionista abilitato alla ultimazione dei lavori con la certificazione di cui all'articolo 86, comma 1.

2. A garanzia dell'ottemperanza di quanto previsto dagli incentivi e dalle agevolazioni di cui alle presenti norme, è prestata garanzia fideiusoria pari all'importo degli incentivi previsti e una quota di essi, pari al 30 per cento, sarà vincolata fino al monitoraggio della struttura, per un periodo non inferiore a dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, al fine di verificare l'effettiva rispondenza alle previsioni di progetto in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

La Giunta regionale

(omissis..)

Delibera

1.) di approvare l'allegato documento di istruzioni tecniche denominato "Linee-guida per la valutazione della qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana" ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della citata legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 ed in attuazione dell'Azione B.13 del PRAA 2004-2006, costituito dai seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- a) "Linee-Guida" presentazione del documento e schemi di schede tecniche riguardanti i requisiti per la valutazione energetico/ambientale raggruppati per aree di valutazione degli edifici (allegato "A");
- b) Sistema di attribuzione dei punteggi corrispondenti al grado di soddisfacimento dei requisiti (allegato "B");
- c) Sistema di pesatura di ciascun requisito ed area di valutazione, (allegato "C");
- d) "Manuale per l'Edilizia Sostenibile" (allegato "D");
- e) "Elenco base dei materiali per l'Edilizia sostenibile" (allegato "E").

(omissis..)

Toscana

DGR 332/2005

"Linee-guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana"

Umbria

L.R. 1/2004

Norme per
l'attività edilizia**Art. 7 bis***Prima attuazione del Piano energetico regionale*

1. In attuazione del Piano energetico regionale approvato con Delib.C.R. 21 luglio 2004, n. 402 gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all'art. 7.
(omissis..)

Art. 26*Riduzione o esonero dal contributo di costruzione*

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
(omissis..)

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale;
(omissis..)

Art. 43*Sostenibilità ambientale in edilizia e architettura ecologica*

1. La Regione favorisce l'adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare la qualità ed il comfort degli ambienti di vita e di lavoro.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1 emana atti di indirizzo e coordinamento per definire metodologie, criteri e tecniche nei seguenti ambiti di intervento:

- a) permeabilità dei suoli urbani con l'individuazione di rapporti tra superfici permeabili e non permeabili;
- b) raccolta e riuso delle acque piovane al fine del razionale impiego delle risorse idriche;
- c) requisiti ecologici delle componenti edilizie, dei materiali, delle tecnologie e degli impianti anche ai fini della qualità dell'aria all'interno degli edifici;
- d) utilizzo di fonti di energie rinnovabili e risparmio energetico;
- e) comfort acustico all'interno degli edifici.

3. La Giunta regionale promuove indagini, ricerche e sperimentazioni per favorire lo sviluppo e la diffusione della sostenibilità ambientale in edilizia e dell'architettura ecologica di cui al presente articolo, nonché promuove programmi di formazione e divulgazione.

4. La Giunta regionale stabilisce agevolazioni e/o incentivi per favorire l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, in particolare nell'ambito dei provvedimenti per l'edilizia residenziale pubblica e in sede di definizione delle norme sul contributo di costruzione.

<p>Umbria L.R. 11/2005 Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale.</p>	<p>Art. 30 <i>Compensazioni</i></p> <p>1. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere l'utilizzazione dei diritti edificatori e delle aree acquisite dal comune ai sensi dell'articolo 4, comma 5 per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in loco per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di eliminazione di detrattori ambientali.</p> <p>2. Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal comune.</p>
<p>Veneto L.R. 11/2004 Norme per il governo del territorio</p>	<p>Art. 36 <i>Riqualificazione ambientale e credito edilizio</i></p> <p>1. Il comune nell'ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individua le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.</p> <p>2. Il comune con il piano degli interventi (PI) disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.</p> <p>3. La demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale di cui al comma 1, determinano un credito edilizio.</p> <p>4. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all'articolo 37. I crediti edilizi sono annotati nel registro di cui all'articolo 17, comma 5, lettera e) e sono liberamente commerciabili. Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 ovvero delle compensazioni di cui all'articolo 37.</p> <p>5. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.</p>
<p>Prov. aut. Bolzano L.P. 13/1997 Legge urbanistica provinciale</p>	<p>Art. 127 <i>Interventi sugli edifici</i></p> <p>1. L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono esenti dal contributo di cui all'articolo 66 della presente legge e avvengono nel rispetto delle leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela artistico-storica, tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale del 19 febbraio 1993, n. 4, non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura. (omissis..)</p>
<p>Prov. aut Trento L.P. 22/1991 Ordinamento urbanistico e tutela del territorio</p>	<p>Art. 111 <i>Esenzione dal contributo di concessione.</i></p> <p>1. Il contributo di concessione non è dovuto: (...omissis...) g) per i nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione e al risparmio energetico;</p>

